

**STORIA DI UNA LAPIDE, OVVERO
L'ECESSO DI BUONA VOLONTÀ...**



Ormai tutti ci conoscevano a Trinitapoli. Non passava giorno che non ci fosse qualcuno che ci fornisse indicazioni di ritrovamenti o notizie ricevute da qualche vecchio contadino o anziano zappatore esperto nello scavare pozzi da incamiciare.

Un pomeriggio ricevemmo una telefonata dal dott. Lamura che ci invitava a casa sua con una certa urgenza. Cos'era successo? Dopo pochi minuti ci troviamo nel suo studio-biblioteca.

Ci portò a conoscenza del rinvenimento, avvenuto qualche mese prima, di una lapide da parte di un tizio di nome Putignano che abitava in Via Napoli.

Il rinvenimento di una lapide per un archeologo o studioso di storia antica è molto importante, perché rappresenta un documento scritto, certo ed inconfutabile. Alla iniziale gioia della notizia seguì un innaturale sgomento. Infatti ci raccontò che della lapide, che probabilmente era servita da copertura ad una tomba a fossa, era venuto a conoscenza per mezzo di un suo amico e che con quest'ultimo si era recato nella torretta di campagna, dove il contadino l'aveva sistemata a seguito dei lavori di aratura. Con l'ausilio della fioca luce di una candela, essendo ormai buio, tentarono di decifrare qualche lettera. Intuirono che si trattava di un testo scritto in latino e presero la decisione di portarla a Palazzo di Città; di ciò si sarebbe occupato lo stesso contadino.



Ma i mesi passarono e della lapide il dottore non seppe più nulla. Un giorno incontrò il contadino e gli chiese della lapide; lo stesso gli rispose che, da quando aveva "scomodato il morto", in casa sua si erano verificati strani fenomeni: la rottura di un cilindro d'olio ed una botte di vino era andata a pezzi. In definitiva attribuiva alla violazione della tomba tanta disgrazia. Superstizione? I fatti erano quelli.

Il dottore fece ricorso a tutta la sua arte oratoria per convincere il buono ed ingenuo contadino che quegli eventi negativi non avevano nulla a che fare con la lapide. Dopo tanto questi si convinse e portò con il suo carretto la lapide al Comune. Tale evento provocò tanto entusiasmo negli amministratori, i quali, sindaco in testa, ritennero necessario affidare quella lapide, ricoperta da incrostazioni ma di cui erano ben visibili e nitide le lettere e parte del testo scritto, alle cure di un marmista.

Il dottore ci aveva chiamati perché, presagendo qualcosa di brutto, era preoccupato per la sorte della lapide affidata a mani inesperte. Raggiungemmo, in fretta ed a piedi, la bottega del marmista e visione peggiore non poteva a noi presentarsi. La lapide giaceva inerme, adagiata sul tavolo, dove il marmista tranquillamente stava levigando la superficie. Un urlo bloccò di colpo l'innocente ed ignorante operaio che, sorpreso, ci interrogò con gli occhi.

Ci avvicinammo alla lapide; con le dita accarezzammo parte della superficie irrimediabilmente smanciata dalla forza rotante delle pietre abrasive, quasi a volerne resuscitare quei segni ormai scomparsi.

Per fortuna il disastro non era completo. Di quanto era scritto, almeno una parte consistente e comunque il minimo necessario per i successivi studi si era salvato.

Quella lapide è stata studiata e ritenuta di enorme importanza ed esposta alla mostra tenutasi a Bari nel 1992 sul tema Principi, Imperatori e Vescovi, con la chiara indicazione "*Tavola di Trinitapoli*".



NOTE:

Da M. CHELOTTI, V. MORIZIO, M. SILVESTRINI, *La documentazione epigrafica in età tardoantica*, in "Principi Imperatori Vescovi - duemila anni di storia a Canosa", a cura di Raffaella Cassano - Venezia, 1992, pagg. 883-887:

Epigrafe documentale rinvenuta verso il 1970 in agro di Trinitapoli, nella località detta Chiavicella Grande, presso la stazione ferroviaria di Candida, in occasione dei lavori di scasso per l'impianto di una vigna. Secondo il contadino che la rinvenne, copriva una tomba terragna di un piccolo sepolcreto, distrutto il quell'occasione.

La lastra è costituita da marmo proconnesio; delle dimensioni altezza alla cuspidè 126 cm e 120 cm sui lati; larghezza 72 cm; spessore da 5 a 2,5 cm. Specchio epigrafico: altezza 85 cm; larghezza 72 cm. Lettere altezza cm 2.

La lapide, rettangolare, frantumata in quattro parti, è incompleta lungo il lato superiore, dove il frammento maggiore si allunga in una breve cuspidè. La superficie iscritta, priva di cornice, si estende per oltre la metà della lastra, su 34 linee, delle quali le prime nove sono più o meno gravemente mutile dall'inizio alla fine. Smerigliato dopo il rinvenimento per eliminarne le incrostazioni calcaree, il campo epigrafico è in condizioni disastrose. La faccia anepigrafica, rozzamente scalpellata, conserva tracce rugginose.

Le lettere si affollano spesso a destra; ciascuna linea ne contiene da 65 a 75. Mancano i segni di interpunzione; sono frequentissime le legature, che uniscono talora anche tre lettere, ma appaiono utilizzate senza alcuna uniformità... Diffuse le anomalie ortografiche, forse dipendenti dalla dettatura della minuta burocratica in una fase precedente l'incisione.

L'epigrafe conserva il testo di un atto normativo imperiale che si autodefinisce *lex o decretum*, con un uso indifferenziato dei due termini non infrequente nelle fonti giuridiche tardoantiche. La lapide sarebbe stata pertanto collocata a Canosa, apposta a un edificio monumentale, per assicurare la pubblicazione della legge nella sede del *corrector* (e poi *consularis*) *Apuliae et Calabriae*. Più tardi, durante il plurisecolare saccheggio cui furono sottoposte nell'alto Medioevo le costruzioni canosine, la pietra sarebbe stata asportata per essere riutilizzata nel sepolcreto rurale in cui è stata rinvenuta, a dodici chilometri dalla città, lungo l'antica strada da *Canusium* a *Salapia*.

Il documento è datato dagli editori attraverso la formula di saluto, che si indirizza a un *Probus*, detto *parens* dall'imperatore, da cui è emanata la costituzione, e preposto ai *rectores provinciarum* che dovranno eseguire le nuove disposizioni o controllarne l'esecuzione. Il personaggio sembra vada senz'altro identificato col celebre *Sex. Claudius Petronius Probus*, quattro volte prefetto al pretorio nel 368-375, nel 380, nel 383-384, nel 387, con competenze territoriali diverse, ma ricomprendenti sempre anche l'Italia.

Le evidenti connessioni fra le norme della legge e i provvedimenti di politica fiscale adottati da Valentiniano I inducono a ritenerlo nella prima prefettura, e a suggerire come assai verosimile una datazione al 369. In questo anno, è indirizzata a Probo, tra le altre, una costituzione che disciplina l'*adventus* del governatore nei villaggi e nelle ville rustiche della provincia affidata alle cure, e che si esprimeva in termini assai simili a quelli dell'epigrafe di Trinitapoli, come possiamo desumere da un frammento conservatoci dal Codice Teodosiano. I due provvedimenti potrebbero essere identificati, se si riconducessero le divergenze fra il testo epigrafico e quello del codice alla massimazione alla quale i compila-



tori del Teodosiano sottoponevano i documenti da essi raccolti; in alternativa, si dovrà ritenere che l'uno costituisca un'iterazione dell'altro, senza che si possa più analiticamente determinare i rapporti reciproci...

Le linee 6-10 conservano una minuziosa disciplina delle registrazioni che accompagnano i prelievi di tributi in natura. Alcune frasi sono andate smarrite o restano illeggibili, ma le lacune non sembrano compromettere il senso complessivo del discorso. La costituzione prevede che rendiconti mensili (*menstrui breves*) siano compilati dai *praepositi pagorum* e da quanti altri assumano una cura il cui oggetto era indicato nella parte smarrita, ma che sembra comunque potersi identificare con la sorveglianza degli *horrea publica*. L'associazione dei *praepositi* dei *pagi* a quelli degli *horrea* ritorna infatti nelle due sole costituzioni che nel Teodosiano tracciano una disciplina della *praepositura pagorum*, proprio perché i compiti degli uni e degli altri appaiono assai simili e strettamente intrecciati nell'organizzazione del sistema tributario.

D'altra parte un riferimento agli *horrea* si incontra alla linea 24 in un contesto che sembra riassumere i punti salienti della normativa introdotta dalla costituzione e che documenta come essa regolasse in qualche modo le attività dei *praepositi horreorum*. Alla linea 8, la lacuna iniziale doveva contenere una forma verbale passiva, per indicare l'operazione di cui sono oggetto i *breves*, e una formula che collegasse la prima fase del procedimento di registrazione alla seconda, descritta nella proposizione che segue. Il *tabularius civitatis* è chiamato infatti a coordinare i dati raccolti nei *breves* relativi ai singoli *pagi* e a riproporli in una relazione scritta sull'andamento complessivo del prelievo delle imposte nel territorio della *civitas*, da trasmettere all'ufficio del governatore provinciale. Una ricostruzione del passo può essere tentata in questi termini: *(dei)nceptis a praepositis pagorum vel ab his quos/(sub)dantur et officio competenti a++tabulario civitatis scribitura tradatur qua praes(to) que/(atur cog)nosci quantum et in qua specie diebus singulis singuli qui(que) dissolverint, quid/ve ab unoquoq(ue) trahatur in reliquis*. In questa ipotesi *breves subdantur* alluderebbe alla lettera di trasmissione cui i rendiconti andrebbero allegati, con la formulazione simile a quella di Codice Teodosiano (anno 337): *artium brevi subdito comprehensarum*. Lo spazio disponibile sulla pietra permette, in alternativa, d'integrare *commeent*, con un'espressione che si ritrova in Codice Teodosiano (anno 318): *breves omnium negotiorum ab officio tuo sescripti commeent ad scrinia eminentissimae prefecturae*. *Officio competenti* è integrazione confermata dalla fraseologia di altre costituzioni... Difficoltà notevoli presenta l'integrazione delle due lettere fra *a* e *tabulario*; probabilmente si nasconde qui un'indicazione di rango o un epiteto, ridotti a una sigla. Le linee 10-17 tracciano, in un passo la cui struttura formale resta incerta, uno schema di regolamento per i controlli che i governatori provinciali sono chiamati a compiere, ricevuta la relazione del *tabularius*: *Tum u(niver)s(i)?? rectores provinciarum, quibus forma/studioq(ue) (p)ostulentur nullus honerosus videri - excursus, ac instructione percepta./ad certum aliquem locum per litteras super adventus <s>ui (tempore) premissas possessori/bus exvo(c)atis, eant ultro citroq(ue) per pagos et via(s)*.

L'*instructio* dei subalterni, come momento iniziale di un procedimento complesso, è ricordata di frequente nelle costituzioni del Teodosiano (anno 319): *si fidelis est ea instructio*, in Codice Teodosiano (anno 324): *instructione hac a tua gravitate perpensa*, e altre. Sollecitato a essa, il governatore percorrerà i *pagi*, curando che la visita non risulti onerosa per gli amministratori, e promuoverà incontri con i possessori locali, convocati in luoghi



predeterminati attraverso la preventiva comunicazione del momento dell'*adventus*, in lettere inviate alle autorità competenti.

L'abrasione al centro della linea 13 ha cancellato il collegamento fra queste disposizioni e le successive, articolate, come sembra, in due periodi: - *rerum cum anotationes/concord(e)s adpareant, viritim unumquemque super ratiocin(iis) - consulant - securita(te) ab univ[er]s[is] adq(ue) indicia functionis efflagitent deinde ut, postquam/praesentes (in)quisitione conperere quid ab unoquoq(ue) fuerit exolutum, adtentissime/mox requ(ira)nt utrum nulla summa specierum recondeta sit.*

Il governatore dovrà interrogare i *possessores* che abbiano provveduto al conferimento dell'imposta in natura, e verificare la corrispondenza fra le loro dichiarazioni e le quote registrate a loro nome nei conteggi dal *tabularius civitatis*. Allo stesso modo nel 372 una costituzione di Valentiniano I richiede al governatore provinciale un controllo dei *ratiocinia*: *si quando ex allectis vel susceptoribus aut tabulariis quispiam sive fraude perhibetur abnoxius* (Codice Teodosiano). Il controllo si estenderà anche alle quietanze, e analizzerà ogni altra prova (*indicia*) che il contribuente potrà addurre a conferma dell'adempimento della prestazione (*functionis*): si accerterà così se le *species conferite* non siano state in qualche misura occultate. Le linee 17 e 18 introducono l'indirizzo all'altissimo funzionario di nome *Probus*, che l'imperatore qualifica come *parens*. Segue la clausola di stile che sollecita la pubblicazione dell'atto imperiale.

Nel passo, in cui il redattore addensa le formule dell'encomiastica celebranti la provvidenza imperiale, si legge: *quid adversorum fuerit/ (scil rectores provinciarum) supputent (ex)aminibus, Probe parens carissime adq(ue) amantissime. Igitur praecelsa/sublim(itas) tua continuo innotescere omnibus faciat tam salutare decretum./ quip-(pe)cum ad perpetuitatem provisionis et gratiae celeberrimis (in)/ locis u(rbiu)m singularum tabulis id eris incidat.*

L'uso di tavole bronzee costituisce una prescrizione ricorrente negli atti normativi di quest'epoca, di fatto non sempre rispettata. La nostra costituzione, trascritta su marmo a *Canusium*, potrebbe essere stata riprodotta su bronzo in altre città.

L'epilogo si prolunga nelle linee successive, in forma articolata e complessa, singolare se la si pone a raffronto con quella che presentano le clausole finali delle costituzioni tramandate dalle raccolte legislative tardoantiche, anche nei casi in cui il processo di massimazione non ha alterato significativamente la redazione originaria.

La pubblicazione del provvedimento imperiale, si afferma, porrà rimedio alle frodi che hanno arricchito esattori e funzionari degli uffici provinciali, considerati evidentemente in collusione abituale con i *praepositi pagorum* e i *tabularii civitatum*: *Hoc (t)a(nt)um enim remedio provi(debitur) (ill)arum fraudium quae aetenus compulso(ribus) perfidis officiisq(ue) p(er)/versis ube(r)rime profuerunt.*

Il rapido richiamo all'intreccio di interessi e di complicità fra il personale degli uffici e degli addetti agli archivi cittadini implica una più diffusa analisi, svolta forse nel prologo, o comunque in una delle parti del documento smarrite. Il discorso prosegue quindi con una costruzione paratattica che sottolinea per ciascuna fase del procedimento di riscossione i benefici apportati dalla nuova legge: *collubione submota - accedat quid (publi/cis) horrei(s) (p)ossessor invexerit. Nulla unquam reliqua subtraha(n)ur. Nemini super/adeiciat gr(ava)men alienum. Sub nomine autem quid per singulos quosque veter[is] cuiusq(ue)*



conlati]onis [per]solutum sit, nominatori breves mera luce significet.

L'integrazione *publicis horreis* alle linee 23-24 è da considerarsi sicura: così infatti in Codice Teodosiano (del 419 e del 433), e in altre costituzioni. Ipotesi diverse, come *fiscalibus horreis* (Codice Teodosiano del 368), o *ex suis horreis* (Codice Teodosiano del 313) sono da escludersi la prima perché eccedente, la seconda perché inadeguata allo spazio disponibile sulla pietra. Nessuna di esse, in ogni caso, altererebbe il senso complessivo del periodo.

Il cenno ai *reliqua*, alla linea 24, allude a frodi praticate sugli arretrati, denunciate evidentemente nella parte del documento che non ci è pervenuta, forse in immediata connessione con le prime linee del testo tradito, se una traccia di quella trattazione può scorgersi nella frammentaria linea 5.

Alla linea 25, la lettura di *gravamen* è confortata da un uso costante della cancelleria, a partire dall'età tetrarchica.

I *nominatorii breves* della linea 26 ricordano i *breves debitorum* predisposti nominati dal *tabularius civitatis*, secondo il dettato di una costituzione costantiniana del 313; l'espressione ritorna nel Teodosiano in due sole costituzioni, più tarde del nostro documento (anno 401 e 428). Alla fine della linea 26 ha inizio una clausola sanzionatoria sviluppata in più periodi, che si prolunga fino al termine del testo epigrafico: le miserevoli condizioni della superficie iscritta rendono disperato ogni tentativo di restituzione integrale del discorso. È comunque possibile cogliere le linee generali del passo, che sembra alternare esortazioni e minacce di pene severe, in un contesto di elaborata costruzione retorica: - *quod non inultum [sit]. Iudex autem concordiam habet/[et] gratiam - post hanc nostrae mansuetudinis legem publicis adq[ue] privatis fo[rt/unis] consulen[t]em et [di]va[l]ibus quoque titulis consecratam - Sed nihilominus denuntiamus adq(ue) - ultima/eum severitate - [in]pl[e]ctendum qui vel - vel - damnatione degnissimus est qui - nec posse publi[c]am admonitionem.*

Alla linea 29 *divalibus* è integrazione confortata dall'uso ricorrente del termine per qualificare i precetti imperiali: Codice Teodosiano (anno 357): *divalia statuta*; Codice Teodosiano (anno 358): *divali lege*, e altre attestazioni. In questa ipotesi, *tituli* potrebbe forse indicare, per traslato, i capitoli del documento. Ma altre interpretazioni sono senz'altro proponibili, in quanto *titulus* presenta in vari contesti un ventaglio alquanto instabile di significati. La costituzione integra sotto più profili la nostra conoscenza della politica fiscale di Valentiniano I, alle cui linee di fondo le norme del provvedimento appaiono comunque strettamente aderenti. Acquista attraverso di essa nuovo rilievo la funzione del governatore provinciale, investito del compito di garantire la correttezza amministrativa nel prelievo dei tributi, e di proteggere i contribuenti più deboli nei confronti del personale degli uffici imperiali non meno che degli amministratori delle *civitates*. L'Istituto dell'*adventus* del *rector provinciae*, pressoché ignorato dai compilatori del Codice Teodosiano, appare ora come uno degli elementi caratterizzanti il sistema valentiniano, così sotto il profilo organizzativo come sotto quello ideologico. Le procedure di registrazione dei versamenti tributari si arricchiscono di dati e viene in evidenza un insospettato collegamento fra ordinamento tributario e assetto pagano delle campagne.

Proprio per questo dato, l'epigrafe sembra potere anche offrire un ulteriore indizio sullo sviluppo di forme di aggregazione rurale nell'Apulia tardoantica, e in particolare nell'area canosina.

